

Studio Legale dell'Avv. Raffaele Soddu

Via XX Settembre 6 – 09125 CAGLIARI

Telefono e fax 070 – 41432

Pec avv.raffaele.soddu@onepec.it

Avviso di notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, Sez. I Bis con ordinanza n. 1272/2021, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e dei motivi aggiunti da parte dei controinteressati.

* * * *

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG e data dell'udienza già fissata con l'ordinanza.

TAR Lazio, Sez. I Bis di Roma – R.G. 1537/2019 – Udienza 2 luglio 2021

b) nominativo del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata

Rubanu Luciano, nato a Nuoro il 2.9.1993, c.f. RBNLCN93P02F9790, residente in Orgosolo, via C. Dettori 7, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Soddu (SDDRFL65C01F979M – pec avv.raffaele.soddu@onepec.it – fax 070 41432);

Ministero dell'interno e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, non costituito

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex *lege* in Roma, via dei Portoghesi 12

c) controinteressati

I soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, bandito con d.m. n. 676 del 18/10/2016 (all. A). Per l'indicazione nominativa si rinvia all'allegato 2 recante le predetta graduatoria.

d) sunto del ricorso originario, dei primi e dei secondi motivi aggiunti e delle relative conclusioni

RICORSO DELL'11.1.2019

Conclusioni: il ricorrente chiedeva, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, l'annullamento, del d.m. 14.11.2018 n. 237 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per gli affari generali – “*Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*” - nella parte in cui approvando la graduatoria all. A, lo collocava al posto 3422 con punti 80,3625 e non gli attribuiva il punteggio (8 punti) per il titolo di studio; e di ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo.

Sunto dei motivi

1. Violazione dell'art. 7 del bando di concorso pubblicato nella G.U. pubblicato nella GU, 4^a Serie Speciale 15.11.2016, n. 90) e del d.P.R. 15.3.2010, n. 88.

Il titolo di studio di “Perito agrario” è pienamente valutabile ai fini del concorso de quo alla stregua dello stesso bando e della normativa sui Vigili del Fuoco.

L'art. 7 del bando, con riguardo alla valutazione dei titoli di studio stabilisce che “ *I titoli valutabili sono indicati nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando*” (comma 22); “*Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87*” (comma 24).

Studio Legale dell'Avv. Raffaele Soddu

Via XX Settembre 6 – 09125 CAGLIARI

Telefono e fax 070 – 41432

Pec avv.raffaele.soddu@onepec.it

L'allegato C del bando considera attinenti tra i "Percorsi di istruzione secondaria di II grado":

- Diploma di istruzione Tecnica – Percorsi quinquennali degli istituti tecnici - ... Chimica, materiali e biotecnologie; Costruzioni ambiente e territorio
- Diploma di istruzione Professionale – Percorsi quinquennali degli istituti professionali ... Produzioni artigianali e industriali

L'allegato D del d.P.R. 88/2010 a sua volta stabilisce la corrispondenza tra il diploma di "Istituto Tecnico Agrario" (previgente ordinamento) con l'attuale "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e indica tra le materie "Produzioni e trasformazioni" e "Gestione dell'ambiente e del territorio – Progetti sperimentali". Si tratta delle medesime materie che l'allegato C del bando considera "attinenti".

Dunque il diploma di perito agrario, equipollente all'attuale diploma in "Agraria, agroalimentare e Agroindustria" rientra tra i titoli di studio valutabili in forza del combinato disposto dell'art. 7 e all. C del bando e dell'allegato D d.P.R. 88/2010. Doveva essere valutato con 8 punti. Illegittimamente la Commissione non lo ha computato. Con la conseguenza che il punteggio complessivo del ricorrente dovrebbe passare da 80.3625 a 88.3625 e la posizione in graduatoria da 3422 a 1244.

2. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, contraddittorietà.

La mancata valutazione del titolo di studio di perito agrario contrasta altresì con tutta una serie di atti del Ministero dell'interno e del Dipartimento VV.FF. dai quali risulta che il suddetto titolo è sempre stato considerato rilevante e pertinente sia per l'accesso ai concorsi, sia per l'attribuzione di specifiche competenze inerenti all'attività dei Vigili del Fuoco:

- D.m. 27.4.2005 (in G.U. 10.5.205, n. 107) "*Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi*". Dopo avere specificato in premessa "*di non ravvisare elementi ostativi alla possibilità di ritenere il titolo di agrotecnici equivalente a quello di perito agrario*", specifica all'art. 1 che "*I professionisti iscritti negli albi professionali degli agrotecnici ... possono essere autorizzati ... a rilasciare, ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, le certificazioni previste dalla l. 7 dicembre 1984, n. 818 ...*";

- D.m. 8.2.2006 (in G.U. 8.3.2006, n. 56) "*Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli Ispettori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del d.lgs 13 ottobre 2005, n. 217*". All'art. 1, comma 3, indica tra i titoli di studio per accedere al suddetto ruolo il "*diploma di perito agrario*";

- Circolare 14.2.2006, n. 6, prot. 1086 A2-300 I.A.C. del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Dir. Centr. AA.GG. Area II^ Riqualficazione e concorsi interni avente ad oggetto "*Bando di concorso a 300 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*". Annovera tra i titoli di studi il diploma di perito agrario;

- Decreto 16.5.2018, n. U.0006542 avente ad oggetto "*Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni prevista nel decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012*", è diretta tra vari destinatari al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari;

- Accordo 27.12.2018, firmato dal Dipartimento VV.FF. e, tra gli altri, dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari annoverato tra i Consigli nazionali delle professioni deputati all'aggiornamento dei "professionisti antincendio" di cui all'art. 6 d.m. 5.8.2011 e s.m.i. dei propri tecnici.

Studio Legale dell'Avv. Raffaele Soddu

Via XX Settembre 6 – 09125 CAGLIARI

Telefono e fax 070 – 41432

Pec avv.raffaele.soddu@onepec.it

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il titolo di studio di perito agrario conseguito dal ricorrente e dallo stesso regolarmente indicato nella domanda di concorso, deve essere valutato con l'attribuzione del punteggio di 8 punti prevista dall'allegato C al bando; con conseguente modifica del punteggio e della posizione in graduatoria.

3. Richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

PRIMI MOTIVI AGGIUNTI DEL 4.2.2019

Conclusioni: il ricorrente ha chiesto, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, l'annullamento della nota U.0000419 del 14.1.2019 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per gli affari generali –Ufficio II –Affari concorsuali e contenzioso, Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso, con la quale è stata rigettata l'istanza in autotutela volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio di perito agrario ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale del concorso per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco approvata con d.m. 237/2018, e di ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo, in particolare, della nota n. U.0020465 del 5.12.2018.

Sunto dei motivi:

1. Violazione dell'art. 7 del bando di concorso pubblicato nella G.U. pubblicato nella GU, 4^a Serie Speciale 15.11.2016, n. 90) e del d.P.R. 15.3.2010, n. 88.

Il titolo di studio di "Perito agrario" è pienamente valutabile ai fini del concorso de quo alla stregua dello stesso bando e della normativa sui Vigili del Fuoco. Con la conseguenza che il punteggio complessivo del ricorrente dovrebbe passare da 80.3625 a 88.3625 e la posizione in graduatoria da 3422 a 1244. Le ragioni sono le medesime già indicate nel primo motivo del ricorso da intendersi qui richiamate.

2. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, contraddittorietà.

La mancata valutazione del titolo di studio di perito agrario contrasta altresì con tutta una serie di atti del Ministero dell'interno e del Dipartimento VV.FF. dai quali risulta che il suddetto titolo è sempre stato considerato rilevante e pertinente sia per l'accesso ai concorsi, sia per l'attribuzione di specifiche competenze inerenti all'attività dei Vigili del Fuoco. Vengono in rilievo al riguardo il d.m. 27.4.2005, d.m. 8.2.2006, la Circolare 14.2.2006, n. 6, prot. 1086 A2-300 I.A.C., il Decreto 16.5.2018, n. U.0006542, l'Accordo 27.12.2018, già richiamati nel secondo motivo del ricorso. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il titolo di studio di perito agrario conseguito dal ricorrente e dallo stesso regolarmente indicato nella domanda di concorso, deve essere valutato con l'attribuzione del punteggio di 8 punti prevista dall'allegato C al bando; con conseguente modifica del punteggio e della posizione in graduatoria.

3. Richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

SECONDI MOTIVI AGGIUNTI DEL 3.12.2019

Conclusioni: il ricorrente ha chiesto, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, l'annullamento del d.m. 29.11.2019, n. 567 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per l'Amministrazione Generale –"Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" - nella parte in cui approvando la graduatoria di merito all. A, colloca il ricorrente al posto 3431 con 80.3625 punti e non gli attribuisce il punteggio (8 punti) per il titolo di studio. E di

Studio Legale dell'Avv. Raffaele Soddu

Via XX Settembre 6 – 09125 CAGLIARI

Telefono e fax 070 – 41432

Pec avv.raffaele.soddu@onepec.it

ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo. In particolare, ove occorra, della precedente rettifica di cui al d.m. 30.10.2019, n. 529, e degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.

Sunto dei motivi:

1. Violazione dell'art. 7 del bando di concorso pubblicato nella G.U. pubblicato nella GU, 4^a Serie Speciale 15.11.2016, n. 90) e del d.P.R. 15.3.2010, n. 88.

Il titolo di studio di “Perito agrario” è pienamente valutabile ai fini del concorso de quo alla stregua dello stesso bando e della normativa sui Vigili del Fuoco. Le ragioni sono le medesime già indicate nel primo motivo del ricorso e dei primi motivi aggiunti da intendersi qui richiamate. Con la conseguenza che il punteggio complessivo del ricorrente dovrebbe passare da 80.3625 a 88.3625 e la posizione in graduatoria rettificata con d.m. 29.11.2019 da 3431 a 1251.

2. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, contraddittorietà.

La mancata valutazione del titolo di studio di perito agrario contrasta altresì con tutta una serie di atti del Ministero dell'interno e del Dipartimento VV.FF. dai quali risulta che il suddetto titolo è sempre stato considerato rilevante e pertinente sia per l'accesso ai concorsi, sia per l'attribuzione di specifiche competenze inerenti all'attività dei Vigili del Fuoco. Vengono in rilievo al riguardo gli atti menzionati nel secondo motivo del ricorso e dei primi motivi aggiunti da intendersi qui richiamati.

3. Richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a

TERZI MOTIVI AGGIUNTI DEL 13.2.2020

Conclusioni: il ricorrente ha chiesto, previa istanza cautelare e previa richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, l'annullamento del d.m. 18.12.2019, n. 633 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per l'Amministrazione Generale –“Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” - nella parte in cui approvando la graduatoria di merito all. A, colloca il ricorrente al posto 3434 con 80.3625 punti e non gli attribuisce il punteggio (8 punti) per il titolo di studio. E di ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo. In particolare, ove occorra, delle rettifiche di cui al d.m. 29.11.2019, n. 567 e al d.m. 30.10.2019, n. 529 già impuginate con i secondi motivi aggiunti e della graduatoria finale approvata con d.m. 14.11.2018 n. 237 impugnata con il ricorso, nonché avverso la nota U.0000419 del 14.1.2019 con la quale è stata rigettata l'istanza in autotutela volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio di perito agrario e la nota n. U.0020465 del 5.12.2018.

Sunto dei motivi:

1. Violazione dell'art. 7 del bando di concorso pubblicato nella G.U. pubblicato nella GU, 4^a Serie Speciale 15.11.2016, n. 90) e del d.P.R. 15.3.2010, n. 88.

Il titolo di studio di “Perito agrario” è pienamente valutabile ai fini del concorso de quo alla stregua dello stesso bando e della normativa sui Vigili del Fuoco. Le ragioni sono le medesime già indicate nel primo motivo del ricorso e dei primi e secondi motivi aggiunti da intendersi qui richiamate. Con la conseguenza che il punteggio complessivo del ricorrente dovrebbe passare da 80.3625 a 88.3625 e la posizione in graduatoria, rettificata con d.m. 18.12.2019 n. 633, da 3434 a 1253.

2. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, contraddittorietà.

Studio Legale dell'Avv. Raffaele Soddu

Via XX Settembre 6 – 09125 CAGLIARI

Telefono e fax 070 – 41432

Pec avv.raffaele.soddu@onepec.it

La mancata valutazione del titolo di studio di perito agrario contrasta altresì con tutta una serie di atti del Ministero dell'interno e del Dipartimento VV.FF. dai quali risulta che il suddetto titolo è sempre stato considerato rilevante e pertinente sia per l'accesso ai concorsi, sia per l'attribuzione di specifiche competenze inerenti all'attività dei Vigili del Fuoco. Vengono in rilievo al riguardo gli atti menzionati nel secondo motivo del ricorso e dei primi motivi aggiunti da intendersi qui richiamati.

3. Richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

e) indicazione circa la consultazione dello stato del giudizio:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (r.g. n. 1537/2019) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio – Roma" della Sezione "TAR".

f) indicazione degli estremi del provvedimento

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 1.2.2021, n. 1272, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e dei motivi aggiunti da parte dei controinteressati.

(avv. Raffaele Soddu)